

**Progetto di revisione della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie**

1. INTRODUZIONE.....	2
1.1. Contesto.....	2
1.2. Tipi di garanzia.....	2
1.3. Struttura e campo di applicazione della comunicazione .....	3
1.4. Altri tipi di garanzia .....	3
1.5. Neutralità.....	3
2. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1.....	3
2.1. Osservazioni generali .....	3
2.2. Aiuti concessi al mutuatario.....	4
2.3. Aiuti al mutuante.....	4
3. CONDIZIONI CHE ESCLUDONO L'ESISTENZA DI AIUTI.....	5
3.1. Considerazioni generali.....	5
3.2. Garanzie ad hoc .....	5
3.3. Valutazione delle garanzie ad hoc per le PMI.....	7
3.4. Regimi di garanzia .....	9
3.5. Valutazione dei regimi di garanzia per le PMI .....	10
3.6. Nessun automatismo .....	11
4. GARANZIE CON ELEMENTI DI AIUTO .....	11
4.1. Aspetti generali .....	11
4.2. Elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc.....	12
4.3. Elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc per le PMI .....	12
4.4. Elemento di aiuto nei regimi di garanzia .....	12
4.5. Elementi di aiuto nei regimi di garanzia per le PMI .....	13
5. COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE DEGLI AIUTI DI STATO CONCESSI SOTTO FORMA DI GARANZIE.....	13
5.1. Aspetti generali .....	13
5.2. Valutazione.....	14
5.3. Condizioni .....	14
6. RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE .....	14
7. MISURE OPPORTUNE .....	15

La presente proposta rivede e sostituisce l'attuale comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie  
(2000/C 71/07 – GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14).

**AVVERTENZA**

Il presente documento, destinato alla consultazione di esperti nazionali e terzi interessati, è un documento di lavoro elaborato dai servizi della DG Concorrenza e non rispecchia necessariamente la posizione della Commissione europea.

Né la Commissione europea, né qualsiasi altra persona che agisca per conto della Commissione europea è responsabile per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute. Il contenuto del presente documento non conferisce alcun diritto.

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1. Contesto

La presente comunicazione rappresenta un aggiornamento degli orientamenti seguito dalla Commissione riguardo agli aiuti di Stato concessi in forma di garanzie ed ha lo scopo di fornire agli Stati membri maggiori indicazioni in merito ai principi sui quali la Commissione intende basarsi per l'interpretazione degli articoli 87 e 88 nonché per l'applicazione di tali articoli alle garanzie statali. Tali principi sono ora sanciti dalla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie attualmente in vigore<sup>1</sup>. Dall'esperienza acquisita nell'applicazione di tale comunicazione dal 2000 in poi è emersa la necessità di rivedere la politica della Commissione in questa materia. In tale contesto, la Commissione sottolinea ad esempio la prassi recentemente seguita in varie decisioni specifiche<sup>2</sup> relativamente alla necessità di effettuare una valutazione individuale del rischio di perdite relative a ciascuna garanzia nel caso dei regimi. La Commissione intende continuare a conferire la massima trasparenza possibile alla propria politica in materia rendendo prevedibili le proprie decisioni e garantendo la parità di trattamento. In particolare, la Commissione intende fornire alle PMI e agli Stati membri specifiche soglie di sicurezza per un'esenzione ("safe-harbour") che predeterminano, per una data impresa e sulla base del suo rating finanziario, il margine minimo che andrebbe addebitato affinché una garanzia statale non venga considerata aiuto. Analogamente, qualsiasi differenziale negativo del premio richiesto rispetto a tale livello potrebbe essere considerato come elemento di aiuto.

### 1.2. Tipi di garanzia

La forma più usuale di garanzia è quella connessa a prestiti, o altre obbligazioni finanziarie, convenuti tra un mutuatario ed un mutuante. Le garanzie possono essere concesse individualmente (ad hoc) o nell'ambito di uno specifico regime.

Possono tuttavia esistere diverse forme di garanzia, a seconda della loro base giuridica, del tipo di operazioni a cui si applicano, della durata, ecc. In un elenco non esaustivo, vanno comprese:

- le garanzie generali, ossia le garanzie fornite alle imprese in quanto tali, contrapposte alle garanzie connesse ad un'operazione specifica, quali un prestito, un investimento in capitale proprio, ecc.;
- le garanzie fornite attraverso uno strumento specifico contrapposte alle garanzie connesse allo status dell'impresa stessa;
- le garanzie illimitate contrapposte alle garanzie limitate in termini di importo e/o di tempo: la Commissione considera come aiuti di Stato concessi in forma di garanzia anche le condizioni di finanziamento preferenziali ottenute da imprese il cui regime giuridico escluda il fallimento o altre procedure concorsuali oppure preveda esplicitamente la concessione di garanzie statali o il ripianamento delle perdite da parte dello Stato. Essa valuta allo stesso modo anche l'acquisizione di partecipazioni statali con assunzione di responsabilità illimitata anziché normale responsabilità limitata;
- le garanzie che derivano chiaramente da una fonte contrattuale (come ad esempio i contratti formali o le cosiddette "letters of comfort" (lettere di patronage o di presentazione)) o da un'altra fonte giuridica, contrapposte alle garanzie la cui forma è meno visibile (come ad esempio le

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, GU C71 dell'11.3.2000, pag. 14.

<sup>2</sup> Ad esempio: C 45/98 Regimi di garanzia del *Land* Brandenburgo per il 1991 e il 1994 (decisione del 23.4.2003, GU L 263 del 14.10.2003, pag. 1); N 512/03 Regimi di garanzia per il credito navale - Germania (decisione del 16.12.2003, GU C 62 dell'11.3.2004, pag. 3); C 28/2003 Regimi di garanzie per il credito navale - Italia (decisione del 6.4.2005, GU L 244 del 7.9.2006, pag. 17);

cosiddette "side letters" o gli impegni orali), possibilmente con diversi livelli di patronage forniti da detta garanzia.

In quest'ultimo caso, la mancanza di adeguata documentazione giuridica o contabile determina spesso una tracciabilità molto insoddisfacente; questo avviene sia per il beneficiario che per lo Stato o l'organismo pubblico che fornisce la garanzia e, di conseguenza, anche per le informazioni di cui dispongono i terzi.

### 1.3. Struttura e campo di applicazione della comunicazione

Le sezioni 3 e 4 della presente comunicazione sono direttamente applicabili alle garanzie connesse ad un'operazione finanziaria specifica quale un prestito. La Commissione ritiene che questi siano i casi in cui vi è una maggiore necessità di stabilire se le garanzie configurano o meno un aiuto di Stato, a causa della loro frequenza e del fatto che possono solitamente essere quantificate.

Poiché nella maggior parte dei casi l'operazione coperta da garanzia è un prestito, nella comunicazione si utilizza il termine "mutuatario" per riferirsi al beneficiario principale della garanzia ed il termine "mutuante" per riferirsi all'organismo il cui rischio viene ridotto mediante la garanzia statale. L'utilizzo di questi due termini specifici è inoltre volto a facilitare la comprensione della ratio del presente testo, in quanto il principio fondamentale di un prestito è ampiamente comprensibile. Questo non comporta tuttavia che le sezioni 3 e 4 siano applicabili soltanto alle garanzie sui prestiti, esse si applicano a tutte le garanzie nelle quali avviene un simile trasferimento del rischio, come ad esempio un investimento in capitale proprio, a condizione che venga preso in considerazione il relativo profilo di rischio (compresa l'eventuale mancanza di costituzione di garanzie).

### 1.4. Altri tipi di garanzia

Qualora altre forme di garanzia non soddisfino uno o più dei criteri precisati al punto 1.3, ad esempio le garanzie assicurative, dovrà essere effettuata un'analisi caso per caso per la quale, ove necessario, verranno utilizzate le sezioni o le metodologie applicabili illustrate nella presente comunicazione. Nel caso delle garanzie per il credito all'esportazione, si applica la relativa comunicazione<sup>3</sup>, che può essere completata, ove rilevante, dalla presente comunicazione.

### 1.5. Neutralità

La presente comunicazione, conformemente all'articolo 295 del trattato, fa salve le normative degli Stati membri in materia di proprietà. La Commissione ha una posizione neutra al riguardo della proprietà pubblica o privata.

In particolare, il mero fatto che un'impresa sia in ampia misura di proprietà pubblica non è di per sé sufficiente per configurare una garanzia statale, a condizione che non vi siano elementi di garanzia espliciti o impliciti.

## 2. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1

### 2.1. Osservazioni generali

L'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE sancisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

---

<sup>3</sup> Alla data di emissione del presente testo: Comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 325 del 22.12.2005, pag. 22).

Tali criteri generali si applicano anche alle garanzie. Analogamente a quanto avviene per le altre forme di potenziali aiuti, possono costituire aiuti statali sia le garanzie prestate direttamente dallo Stato, vale a dire dalle autorità centrali, regionali o locali, sia le garanzie conferite mediante risorse statali da organismi controllati dallo Stato (ad esempio imprese) ed imputabili alle autorità pubbliche<sup>4</sup>.

Per evitare qualsiasi dubbio, il concetto di risorse statali va pertanto chiarito per quanto riguarda le garanzie statali. Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). L'eventuale rinuncia, interamente o in parte, al premio stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l'impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, può comunque sussistere anche nei casi in cui non venga effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L'aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato, e quale sia l'eventuale importo di tale aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata.

## 2.2. Aiuti concessi al mutuatario

Di solito il beneficiario degli aiuti è il mutuatario. La garanzia statale consente a questi d'ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Grazie alla garanzia statale il mutuatario ha di norma la possibilità di ottenere tassi ridotti o di offrire coperture minori. Senza la garanzia statale egli talvolta non sarebbe in grado di trovare un istituto finanziario disposto a concedergli un prestito ad alcuna condizione. Le garanzie statali possono agevolare la creazione di nuove imprese e consentire alle imprese esistenti di ottenere i fondi necessari per svolgere nuove attività o per proseguire semplicemente quelle in corso anziché essere eliminate o ristrutturare, e provocano in tal modo una distorsione della concorrenza.

## 2.3. Aiuti al mutuante

2.3.1. Sebbene di norma il beneficiario dell'aiuto sia il mutuatario, non può escludersi che in talune circostanze anche il mutuante fruisca direttamente di un aiuto statale. Ad esempio, un aiuto al mutuante può segnatamente sussistere, per effetto dell'aumento della copertura da cui è assistito il credito, nell'ipotesi in cui una garanzia statale venga concessa a posteriori per un prestito o per altra obbligazione finanziaria preesistente, senza un'adeguata modifica delle condizioni dell'obbligazione principale, oppure nell'ipotesi in cui il prestito garantito venga utilizzato per rimborsare un prestito non garantito al medesimo istituto di credito. Riguardo alle garanzie che implicano aiuti per il mutuante, va tenuto presente che in linea di principio esse possono costituire aiuti al funzionamento<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Cfr. causa C-482/99, *Francia/ Commissione* (Stardust), Racc. 2002, pag. I-4397.

<sup>5</sup> Le garanzie si differenziano dagli altri provvedimenti di aiuto statale, quali i contributi o le esenzioni fiscali, in quanto implicano l'instaurazione di un rapporto giuridico tra lo Stato ed il mutuante. Di conseguenza è necessario esaminare se il fatto che lo Stato abbia concesso un aiuto illegale determini altresì conseguenze per soggetti terzi. Nell'ipotesi delle garanzie su prestiti, tali conseguenze riguardano principalmente gli istituti finanziari mutuantieri. La questione relativa all'incidenza dell'illegittimità dell'aiuto sul rapporto giuridico instaurato tra lo Stato ed i soggetti terzi deve essere esaminata secondo il diritto nazionale. I giudici nazionali potrebbero essere chiamati ad esaminare se il diritto nazionale precluda l'adempimento dei contratti di garanzia e, nell'ambito di tale esame, essi dovrebbero tener conto, secondo la Commissione, della violazione del diritto comunitario. Di conseguenza, ogniqualvolta vengano concesse garanzie statali, i mutuantieri hanno interesse di compiere — in guisa di normale precauzione — la verifica dell'osservanza delle norme comunitarie. Lo Stato membro dovrebbe essere in grado di fornire il numero di procedimento assegnato dalla Commissione al caso individuale o al regime di cui trattasi, possibilmente una copia non riservata della decisione della Commissione ed i relativi estremi della *Gazzetta*

2.3.2. Le garanzie statali possono avere anche un effetto positivo generale per i mutuantici in quanto possono creare occasioni commerciali che non sarebbero esistite senza dette garanzie. Se tali misure statali a favore dei beneficiari finali sono rese disponibili attraverso l'intero settore finanziario e non favoriscono pertanto determinati istituti di credito, la Commissione riterrà che questo effetto non costituisce un aiuto a favore del mutuante ma che sia una mera conseguenza della realizzazione della misura d'aiuto stessa. Se, d'altro canto, le misure di garanzia sono disponibili soltanto attraverso uno o più istituti di credito selezionati, questi possono beneficiare di un vantaggio specifico, nel qual caso la Commissione non può escludere la possibilità che anch'essi beneficino di un aiuto di Stato.

In questo contesto la Commissione sottolinea che l'analisi in base alle norme sugli aiuti di Stato non pregiudica un'analisi della compatibilità di una determinata misura con altre disposizioni del trattato.

### 3. CONDIZIONI CHE ESCLUDONO L'ESISTENZA DI AIUTI

#### 3.1. Considerazioni generali

Se una garanzia ad hoc o un regime di garanzie concessi dallo Stato non determinano un vantaggio per un'impresa, essi non costituiscono aiuto di Stato.

In questo contesto, per determinare se attraverso una garanzia o un regime di garanzie viene concesso un vantaggio, come confermato dalla Corte in recenti sentenze<sup>6</sup>, la Commissione dovrebbe basare la propria valutazione sul "principio dell'investitore operante in un'economia di mercato". Andrebbe inoltre essere tenuto conto delle possibilità effettive per un'impresa beneficiaria di ottenere risorse finanziarie equivalenti ricorrendo al mercato dei capitali. Non si configura un aiuto di Stato qualora venga messa a disposizione una nuova fonte di finanziamento a condizioni che sarebbero accettabili per un operatore privato operante in circostanze normali di economia di mercato<sup>7</sup>.

#### 3.2. Garanzie ad hoc

La Commissione considera che, nel caso delle garanzie statali ad hoc, la presenza di aiuto di Stato sia esclusa qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie.

La Commissione precisa che, anche se un mutuatario non soddisfa i criteri automatici precisati negli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione<sup>8</sup>, può essere considerato in difficoltà finanziaria se corrisponde alla definizione più ampia indicata in detti orientamenti<sup>9</sup>;

---

*ufficiale dell'Unione europea.* La Commissione, da parte sua, provvederà a rendere disponibili in modo trasparente le informazioni sui casi e sui regimi da essa approvati.

<sup>6</sup> Cfr. causa C-482/99, op. cit.

<sup>7</sup> Cfr., ad esempio, la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato alle partecipazioni pubbliche (Bollettino delle Comunità europee n. 9-1984); sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riunite 296 e 318/82, *Regno dei Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek B.V./ Commissione*, Racc. 1985, pag. 809, punto 17; applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5), punti 25 e 26.

<sup>8</sup> Cfr. punto 10 della comunicazione della Commissione - Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

b) la portata della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato;

c) la garanzia non assiste più dell'80% del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere.

La Commissione ritiene che, se l'obbligazione finanziaria è interamente assistita da una garanzia statale, il mutuante sarà meno motivato a valutare, coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall'operazione di prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente il merito di credito del mutuatario. Per mancanza di mezzi, il garante non sempre assumerà l'onere di valutare tale rischio. La mancanza di incentivo a minimizzare il rischio dell'inadempimento potrebbe indurre i mutuanti a concedere prestiti soggetti a rischi eccedenti il normale rischio di mercato, incrementando così il numero delle garanzie ad alto rischio comprese nel portafoglio dello Stato.

In questo contesto, onde garantire che il mutuante assuma effettivamente una parte del rischio, vanno tenuti in debita considerazione i due aspetti seguenti:

- quando l'entità del prestito o dell'obbligazione finanziaria diminuisce col tempo, ad esempio perché il prestito inizia ad essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente, in modo che in ogni momento la garanzia non copra più dell'80% del prestito o dell'obbligazione finanziaria in essere;
- le perdite devono essere sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal mutuante e dal garante. Nello stesso modo, le entrate generate da eventuali coperture devono ridurre proporzionalmente le perdite sostenute dal mutuante e dal garante (parità di trattamento/pari passu). Si riterrà che le garanzie "first loss", in cui le perdite sono prima imputate al garante e soltanto dopo al mutuante, possano configurare aiuti.

Qualora intenda fornire una garanzia superiore alla soglia dell'80% e sostenere che essa non costituisce aiuto, uno Stato membro deve debitamente comprovare tale affermazione, ad esempio sulla base degli accordi relativi all'intera operazione, notificandoli alla Commissione per approvazione;

d) per la garanzia viene pagato il prezzo di mercato.

La garanzia dovrebbe normalmente essere remunerata a prezzo di mercato.

Se non è possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia sui mercati finanziari, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere comparato al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito.

In entrambi i casi, onde determinare il prezzo di mercato corrispondente, dovrebbero essere prese in considerazione le caratteristiche della garanzia e del relativo prestito, tra cui: l'importo e la durata dell'operazione, la copertura fornita dal mutuatario ed altre esperienze che influiscono sulla valutazione del tasso di recupero, la probabilità di inadempimento del mutuatario dovuta alla sua posizione finanziaria, il suo settore d'attività e le sue prospettive, nonché altre condizioni

---

<sup>9</sup> Cfr. punto 11 della suddetta comunicazione.

economiche. Quest'analisi dovrebbe in particolare permettere di classificare il mutuatario mediante un rating del rischio. La classificazione può essere fornita da un'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale o, se disponibile, dal rating interno utilizzato dalla banca che fornisce il prestito in questione. La Commissione sottolinea il collegamento tra rating e tasso di inadempimento operato dalle istituzioni finanziarie internazionali, i cui lavori sono accessibili anche al pubblico<sup>10</sup>. Per valutare se le caratteristiche del premio corrispondono a quelle di mercato, lo Stato membro può effettuare un raffronto dei prezzi pagati sul mercato dalle imprese con rating simili.

La Commissione non accetterà pertanto che il premio di garanzia sia fissato ad un tasso unico che si ritiene corrisponda ad uno standard complessivo dell'industria.

### 3.3. Valutazione delle garanzie ad hoc per le PMI

In via eccezionale, se il mutuatario è una PMI, la Commissione, in deroga al punto 3.2, lettera d), può accettare una valutazione più semplice per verificare se una garanzia di prestito comprenda o meno elementi di aiuto; in tal caso, se sono soddisfatte tutte le altre condizioni di cui ai punti da 3.2, lettera a) a 3.2, lettera c), si riterrà che una garanzia statale non costituisca aiuto se viene addebitato il seguente premio annuale minimo (premio "esente"<sup>11</sup>), in base al rating del mutuatario<sup>12</sup>:

---

<sup>10</sup> Come ad esempio la tabella 1 sui rating di credito delle agenzie di rating, contenuta nel documento di lavoro (Working Paper) n. 207 della Banca dei Regolamenti Internazionali, disponibile all'indirizzo: <http://www.bis.org/publ/work207.pdf>.

<sup>11</sup> Tali premi di sicurezza non pregiudicano i tassi minimi di premio ("MPR") negoziati nell'attuale pacchetto OCSE/ Knaepen per i crediti all'esportazione.

<sup>12</sup> La tabella si riferisce alle classi di rating di Standard and Poor's, Fitch e Moody's, , che sono quelle più frequentemente utilizzate dal settore bancario per collegare il loro sistema di rating come descritto al punto 3.2, lettera d).

Qualità creditizia	Standard and Poor's	Fitch	Moody's	Premio "esente" annuo
Qualità più elevata	AAA	AAA	Aaa	1%
Capacità di pagamento molto alta	AA +	AA +	Aa 1	1%
	AA	AA	Aa 2	
	AA –	AA –	Aa 3	
Capacità di pagamento alta	A +	A +	A 1	1%
	A	A	A 2	
	A –	A –	A 3	
Capacità di pagamento adeguata	BBB +	BBB +	Baa 1	1%
	BBB	BBB	Baa 2	
	BBB –	BBB –	Baa 3	
Capacità di pagamento che può risentire di condizioni sfavorevoli	BB +	BB +	Ba 1	2,2%
	BB	BB	Ba 2	4%
	BB –	BB –	Ba 3	
Capacità di pagamento probabilmente pregiudicata in caso di condizioni sfavorevoli	B +	B +	B 1	7,5%
	B	B	B 2	
	B –	B –	B 3	
Capacità di pagamento che dipende dal perdurare di condizioni favorevoli	CCC +	CCC +	Caa 1	Non può essere fornito un premio "esente" annuo
	CCC	CCC	Caa 2	
	CCC –	CCC –	Caa 3	
	CC	CC		
	C	C		
In stato di inadempimento o prossimo allo stato di inadempimento	SD	DDD	Ca	Non può essere fornito un premio "esente" annuo
	D	DD D	C	

I premi "esenti" si applicano all'importo garantito all'inizio di ciascun anno interessato. Devono essere considerati come un minimo da applicare nei confronti di un'impresa il cui rating di credito è almeno uguale a quelli indicati nella tabella<sup>13</sup>.

Nel caso di un premio unico di garanzia pagato anticipatamente, si ritiene che la garanzia del prestito sia priva di elementi di aiuto se è almeno uguale al valore attuale dei futuri premi di garanzia come indicato sopra, utilizzando come il tasso di attualizzazione utilizzato il corrispondente tasso di riferimento<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Ad esempio, un'impresa alla quale una banca assegna un rating di credito corrispondente a BBB-/Baa 3 dovrebbe pagare un premio annuo di garanzia almeno dell'1%.

<sup>14</sup> Alla data di emissione del presente testo, cfr. in particolare la comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3). Ai sensi di detta comunicazione, "il tasso di riferimento così determinato è un tasso minimo che può essere aumentato in situazioni di rischio particolare (per esempio imprese in difficoltà, mancanza delle garanzie normalmente richieste dalle banche, ecc.). In tali casi il premio potrà raggiungere i 400 punti base ed essere anche superiore, nell'ipotesi in cui nessuna banca privata avrebbe accettato di concedere il prestito.". Il tasso di attualizzazione è

Come illustrato nella tabella di cui sopra, le imprese con un rating corrispondente a CCC/Caa o peggiore non possono beneficiare di questa metodologia semplificata.

#### 3.4. Regimi di garanzia

Nel caso dei regimi di garanzia statale, la Commissione ritiene che la presenza di aiuto di Stato sia esclusa qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il regime è precluso a mutuatari che si trovino in difficoltà (cfr. punto 3.2, lettera a));
- b) la portata delle garanzie può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che le garanzie devono riguardare operazioni finanziarie specifiche, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.
- c) le garanzie non assistono più dell'80 % di ciascun prestito (o altra obbligazione finanziaria) in essere (cfr. punto 3.2, lettera c));
- d) le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, di modo che i premi pagati dai beneficiari consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso;  
Questo comporta la valutazione del rischio di ogni nuova garanzia, sulla base di tutti i fattori rilevanti (qualità del mutuatario, coperture fornite, durata della garanzia, ecc.). Sulla base di tale analisi dei rischi, la garanzia deve essere classificata in una delle diverse classi di rischio stabilite e deve essere addebitato il corrispondente premio di garanzia;
- e) per avere una valutazione adeguata e progressiva in merito all'autofinanziamento del regime, l'adeguatezza del livello dei premi deve essere rivista almeno una volta l'anno sulla base del tasso effettivo di perdita del regime, ed i premi devono essere adeguati di conseguenza se vi è il rischio che il regime non possa più essere autofinanziato. Tale adeguamento può riguardare tutte le garanzie emesse e future o soltanto queste ultime;
- f) i premi coprono sia i normali rischi inerenti alla garanzia sia le spese amministrative del regime nonché una remunerazione annua di un capitale adeguato, anche se questo non è affatto o è solo parzialmente costituito. Per quanto riguarda quest'ultimo elemento, la Commissione osserva che i garanti abituali sono soggetti alle norme relative ai requisiti di capitale e che, conformemente a dette norme, sono tenuti a costituire il capitale in modo da non fallire in caso di variazioni nelle perdite annuali relative alle garanzie. I regimi di garanzia statali non sono solitamente soggetti a dette norme e non devono pertanto costituire tali riserve. In altre parole, ogni volta che le perdite dovute a garanzie superano le entrate derivanti dai premi di garanzia, la differenza è semplicemente coperta dal bilancio pubblico. Tale garanzia statale del regime lo mette in una situazione più favorevole rispetto ad un normale garante. Per evitare questa disparità e remunerare lo Stato per il rischio assunto, la Commissione ritiene che i premi di garanzia debbano coprire la remunerazione di un capitale adeguato.

---

dunque più elevato per un mutuatario con un rischio maggiore. Questo riflette la probabilità più alta che i futuri premi possano non essere pagati a causa dell'inadempimento del mutuatario.

La Commissione ritiene che tale capitale debba corrispondere almeno all'8%<sup>15</sup> delle garanzie in essere. Una remunerazione normale del capitale è composta da 1) un premio di rischio, a cui eventualmente si aggiunge 2) un tasso d'interesse esente da rischio:

1) il premio di rischio deve essere pagato allo Stato sull'importo adeguato del capitale in tutti i casi. La Commissione ritiene che un premio di rischio normale per il capitale proprio ammonti ad almeno 400 punti base<sup>16</sup>;

2) se, come avviene per la maggior parte dei regimi di garanzia statale, non viene fornito capitale al regime e non vi è dunque un conferimento in contanti da parte dello Stato, il tasso d'interesse esente da rischio non deve essere preso in considerazione. Altrimenti, se il relativo capitale è effettivamente fornito dallo Stato, nel qual caso lo Stato deve sostenere costi di prestito e il regime beneficia di tale contante possibilmente investendolo, sull'importo fornito deve essere pagato allo Stato anche il tasso d'interesse esente da rischio<sup>17</sup>. La Commissione ritiene che il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni possa essere utilizzato come riferimento adeguato per il tasso esente da rischio;

g) per assicurare la trasparenza, il regime deve prevedere i termini ai quali saranno concesse le future garanzie, nonché le imprese ammissibili in termini di rating e, ove applicabili, settori e dimensioni, importo massimo e durata delle garanzie.

### 3.5. Valutazione dei regimi di garanzia per le PMI

#### *Utilizzo dei premi "esenti" nei regimi di garanzia per le PMI*

In linea con quanto proposto per la semplificazione relativamente alle garanzie ad hoc, anche i regimi di garanzia a favore delle PMI possono a priori essere considerati autofinanziati e non costituire aiuto di Stato se sono applicati i premi minimi "esenti" di cui al punto 3.3, basati sui rating delle imprese. Anche le altre condizioni precisate ai punti da 3.4, lettera a) a 3.4, lettera c), nonché al punto 3.4, lettera g), devono essere soddisfatte; si considera che le condizioni di cui ai punti da 3.4, lettera d) a 3.4, lettera f) siano rispettate in caso di utilizzo dei premi annui minimi precisati al punto 3.3.

#### *Utilizzo di premi unici nei regimi di garanzia per le PMI*

La Commissione è consapevole del fatto che l'esecuzione di una valutazione individuale del rischio di ogni mutuatario è un procedimento costoso, che può non essere adeguato quando un regime copre un gran numero di piccoli prestiti per i quali esso rappresenta uno strumento di messa in comune del rischio ("risk pooling").

Di conseguenza, qualora un regime riguardi soltanto garanzie per PMI inferiori ad una soglia di 1,5 milioni di euro per impresa, la Commissione può accettare, in deroga al punto 3.4, lettera d), un premio di garanzia annuo unico per tutti i mutuatari. Tuttavia, onde poter considerare che le garanzie concesse nell'ambito di un tale regime non costituiscono aiuto di Stato, il regime deve

<sup>15</sup> Corrispondente alle condizioni del rapporto Cooke ed in linea con l'articolo 75 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

<sup>16</sup> Per una garanzia pari a 100, le riserve da costituire ammontano pertanto a 8. Applicando 400 punti base (o 4%) a tale importo si hanno costi annui di capitale pari a  $8 \times 4\% = 0,32\%$ , che si incideranno di conseguenza sul prezzo della garanzia.

<sup>17</sup> In tal caso, e a condizione che si presuma che il tasso esente da rischio sia pari al 5%, il costo annuo delle riserve da costituire sarà, per la stessa garanzia pari a 100 e con riserve da costituire pari a 8,  $8 \times (4\% + 5\%) = 0,72\%$ .

continuare ad essere autofinanziato e tutte le altre condizioni precisate ai punti da 3.4, lettera a) a 3.4, lettera c), nonché ai punti da 3.4, lettera e) a 3.4, lettera g) devono essere soddisfatte.

### 3.6. Nessun automatismo

L'inosservanza di una delle condizioni indicate nei punti da 3.2 a 3.5 non implica che la garanzia o il regime di garanzie debbano considerarsi automaticamente come aiuti di Stato. In caso di dubbi sul fatto che la prevista concessione di una garanzia costituisca un aiuto di Stato, è opportuno procedere alla previa notifica alla Commissione per approvazione.

## 4. GARANZIE CON ELEMENTI DI AIUTO

### 4.1. Aspetti generali

Qualora una garanzia ad hoc o un regime di garanzia non rispetti il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, si ritiene che configuri un aiuto di Stato. L'elemento di aiuto deve pertanto essere quantificato per verificare se è possibile ritenere l'aiuto compatibile a norma di un'esenzione specifica. In linea di principio, si considererà l'elemento dell'aiuto di Stato come la differenza tra il prezzo di mercato adeguato della garanzia fornita ad hoc o attraverso un regime ed il prezzo realmente pagato per tale misura.

I relativi equivalenti sovvenzione annui devono essere attualizzati utilizzando il tasso di riferimento e quindi sommati per ottenere l'equivalente sovvenzione complessivo.

Nel calcolare l'elemento di aiuto in una garanzia, la Commissione si concentrerà in particolare sui seguenti elementi:

a) il mutuatario è in difficoltà finanziarie e/o il regime è precluso ad imprese di tale tipo (cfr. punto 3.2, lettera a))?

La Commissione sottolinea che, per le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento a cui deve far fronte; se la probabilità che il mutuatario non possa rimborsare il prestito diventa particolarmente elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l'elemento di aiuto della garanzia può rivelarsi elevato quanto l'importo effettivamente coperto da tale garanzia;

b) la portata di ciascuna garanzia può essere adeguatamente misurata al momento della concessione?

Questo significa che le garanzie devono riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato; A questo proposito la Commissione ritiene, in linea di principio, che le garanzie illimitate siano incompatibili con l'articolo 87 del trattato CE;

c) la garanzia assiste più dell'80% di ciascun prestito (o altra obbligazione finanziaria) in essere (cfr. punto 3.2, lettera c))?

Per assicurare che il mutuante abbia un reale incentivo a valutare, a coprire e minimizzare in modo adeguato il rischio derivante dall'operazione di prestito, ed in particolare a valutare correttamente il merito di credito del mutuatario, la Commissione ritiene che una percentuale di almeno il 20% debba rimanere non coperta da una garanzia statale in modo da spingere il mutuante a valutare correttamente il merito di credito del mutuatario<sup>18</sup>, a garantire adeguatamente

---

<sup>18</sup> Si presuppone che l'impresa fornisca lo stesso livello di copertura allo Stato ed all'istituto di credito.

i propri prestiti ed a minimizzare il rischio connesso con l'operazione. In generale, la Commissione esaminerà quindi in modo più approfondito le garanzie o i regimi di garanzia che coprono l'importo totale (o pressoché totale) dell'operazione finanziaria, salvo che uno Stato membro ne dia debita giustificazione, ad esempio a causa della natura specifica di un'operazione;

d) si è tenuto conto dei particolari della garanzia e del prestito (o altro obbligo finanziario) nel determinare il premio di mercato della garanzia, in base al quale viene calcolato l'elemento di aiuto, confrontandolo al premio realmente pagato (cfr. punto 3.2, lettera d))?

#### 4.2. Elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc

Per una garanzia ad hoc l'equivalente sovvenzione dovrebbe essere calcolato come la differenza tra il prezzo di mercato della garanzia ed il prezzo realmente pagato.

Quando non si dispone di un prezzo di mercato per la garanzia, l'elemento di aiuto va calcolato allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati, assumendo come contributo in conto interessi la differenza tra il tasso di interesse di mercato specifico che l'impresa avrebbe dovuto sostenere in assenza di garanzia e quello conseguito grazie alla garanzia statale, previa deduzione dei premi versati. In mancanza di tasso d'interesse di mercato e se lo Stato membro intende utilizzare al suo posto il tasso di riferimento, la Commissione sottolinea che le condizioni stabilite nella comunicazione sui tassi di riferimento<sup>19</sup> sono valide per calcolare l'intensità di aiuto di una garanzia ad hoc. Questo significa che occorre tenere in debito conto il supplemento da aggiungere al tasso di base per considerare il relativo profilo di rischio connesso all'operazione coperta, all'impresa garantita e alle garanzie fornite.

#### 4.3. Elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc per le PMI

Per le PMI, si può applicare anche il sistema semplificato di valutazione descritto sopra al punto 3.3; in tal caso, se il premio per una determinata garanzia non corrisponde al valore fissato come minimo per la sua classe di rating, la differenza tra detto livello minimo ed il premio addebitato sarà considerata come aiuto. Se la garanzia dura più di un anno, i differenziali negativi annui sono attualizzati utilizzando il pertinente tasso di riferimento basato sullo stesso rating.

La Commissione può accettare una deroga a queste regole soltanto in casi chiaramente comprovati e debitamente giustificati dallo Stato membro interessato; In tali casi va comunque seguito un approccio basato sul rischio.

#### 4.4. Elemento di aiuto nei regimi di garanzia

Per i regimi di garanzia, l'equivalente sovvenzione di ciascuna garanzia nell'ambito del regime è la differenza tra il premio effettivamente addebitato (ove del caso) e quello che dovrebbe essere pagato nell'ambito di un regime equivalente privo di aiuto conforme alle condizioni di cui al punto 3.3. I suddetti premi teorici sui quali viene calcolato l'elemento di aiuto devono pertanto coprire i rischi normali inerenti alla garanzia nonché le spese amministrative e i costi del capitale<sup>20</sup>. Questo modo di calcolare l'equivalente sovvenzione è volto a garantire che, anche a medio e lungo termine, l'aiuto complessivo concesso nell'ambito del regime sia equivalente ai fondi conferiti dalle autorità pubbliche per coprire il deficit del regime.

---

<sup>19</sup> Alla data di emissione del presente testo, la comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3).

<sup>20</sup> Questo calcolo può essere riassunto, per ciascuna classe di rischio, come la differenza tra a) l'importo garantito del debito in essere moltiplicato per il fattore di rischio del regime (la probabilità di inadempimento dopo l'inclusione di costi amministrativi e del capitale), che rappresenta il premio di mercato, e b) qualsiasi premio pagato, ossia (importo garantito × rischio) - premio pagato.

Poiché, per quanto riguarda i regimi di garanzia statale, le caratteristiche specifiche dei singoli casi possono essere sconosciute al momento in cui i regimi stessi vengono esaminati, l'elemento di aiuto deve essere valutato facendo riferimento alle disposizioni del regime.

Gli elementi di aiuto nei regimi di garanzia possono essere calcolati anche attraverso metodologie già accettate dalla Commissione dopo la loro notifica a norma di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato - come il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale<sup>21</sup>, se la metodologia approvata è esplicitamente applicabile al tipo di garanzie e di operazioni in questione.

La Commissione può accettare una deroga a queste regole soltanto in casi chiaramente comprovati e debitamente giustificati dallo Stato membro interessato; In tali casi va comunque seguito un approccio basato sul rischio.

#### 4.5. Elementi di aiuto nei regimi di garanzia per le PMI

Per le PMI, si può applicare anche il sistema semplificato di valutazione descritto sopra al punto 3.5; in tal caso, se il premio per una determinata categoria di regime di garanzia non corrisponde al valore fissato come minimo per la sua classe di rating, la differenza tra detto livello minimo ed il premio addebitato sarà considerata come aiuto<sup>22</sup>. Se la garanzia dura più di un anno, i differenziali negativi annui sono attualizzati utilizzando il tasso di riferimento corrispondente allo stesso rating.

In considerazione della più limitata distorsione della concorrenza che può essere causata da aiuti di Stato concessi nel quadro di un regime di garanzia per le PMI, la Commissione ritiene che qualora un regime di aiuti riguardi soltanto garanzie per le PMI e tali imprese ricevano, in una o più operazioni, un massimo di 1,5 milioni di euro di prestiti garantiti per impresa, la Commissione può accettare, in deroga al punto 4.4, una valutazione dell'intensità di aiuto del regime in quanto tale, senza effettuare una valutazione per ogni singola garanzia o classe di rischio nell'ambito del regime<sup>23</sup>.

## 5. COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE DEGLI AIUTI DI STATO CONCESSI SOTTO FORMA DI GARANZIE

### 5.1. Aspetti generali

Le garanzie statali soggette all'articolo 87, paragrafo 1, devono essere esaminate dalla Commissione al fine di determinare se siano o non siano compatibili con il mercato comune. Per poter effettuare tale valutazione, devono prima essere individuati i beneficiari degli aiuti.

---

<sup>21</sup> GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

<sup>22</sup> Questo calcolo può essere riassunto, per ogni classe di rischio, come l'importo garantito del debito in essere moltiplicato per la differenza tra a) la percentuale di premio "di sicurezza" di tale classe di rischio e b) la percentuale di premio pagata, ossia la somma garantita  $\times$  (premio di sicurezza - premio pagato).

<sup>23</sup> Questo calcolo può essere riassunto, indipendentemente dalla classe di rischio, come la differenza tra a) l'importo garantito del debito in essere moltiplicato per il fattore di rischio del regime (la probabilità di inadempimento dopo l'inclusione di costi amministrativi e del capitale) e b) qualsiasi premio pagato, ossia (importo garantito  $\times$  rischio) - premio pagato.

## 5.2. Valutazione

La compatibilità degli aiuti con il mercato comune verrà valutata dalla Commissione secondo le stesse norme vigenti per gli aiuti concessi in altre forme. I criteri concreti per la valutazione della compatibilità sono stati chiariti e specificati dalla Commissione nelle discipline e negli orientamenti relativi agli aiuti di natura orizzontale, regionale e settoriale<sup>24</sup>. L'esame terrà conto, in particolare, dell'intensità degli aiuti, delle caratteristiche dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

## 5.3. Condizioni

La Commissione giudicherà ammissibili le garanzie solo se la loro attivazione è contrattualmente subordinata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria del fallimento o all'avvio di procedure analoghe. Tali condizioni dovranno essere convenute tra le parti al momento della concessione della garanzia. Nell'ipotesi in cui uno Stato membro intenda attivare la garanzia a condizioni diverse da quelle inizialmente pattuite nella fase della concessione, la Commissione considererà l'attivazione stessa come un nuovo aiuto soggetto ad obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

## 6. RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE

In conformità con gli obblighi generali di controllo<sup>25</sup>, onde monitorare ulteriormente i nuovi sviluppi sui mercati finanziari e considerate le difficoltà poste dalla determinazione del valore delle garanzie e dal fatto che esso cambia col tempo, assume particolare rilevanza l'esame permanente svolto dalla Commissione in merito ai regimi di garanzia statale a norma dell'articolo 88, paragrafo 1. Gli Stati membri presenteranno pertanto relazioni in materia alla Commissione.

Per i regimi approvati di garanzia non contenenti aiuti, tali relazioni vanno presentate almeno alla fine del periodo di garanzia e per la notifica di un nuovo regime corrispondente; la Commissione può tuttavia ritenere opportuno richiedere relazioni più frequenti, ad esempio annuali, in funzione del caso e tenuto conto del costante controllo che dovrebbe esercitare uno Stato membro per garantire in modo permanente l'assenza di aiuti in tali garanzie. Le relazioni devono comprendere almeno le seguenti informazioni:

- (a) numero ed importo delle garanzie emesse;
- (b) numero ed importo delle garanzie in essere alla fine del periodo;
- (c) numero e valore delle garanzie attivate per inadempimento (indicate singolarmente) su base annua;
- (d) entrate annue:
  - (1) entrate derivanti dai premi addebitati;
  - (2) entrate derivanti dai recuperi;
  - (3) interessi percepiti
- (e) Spese annue:
  - (1) spese amministrative;
  - (2) indennizzi pagati su garanzie attivate;
- (f) avanzo/deficit annuo (differenza tra entrate e spese);

---

<sup>24</sup> Cfr. le norme sulla concorrenza applicabili agli aiuti di Stato nella Comunità europea, disponibili su Internet all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/legislation.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html).

<sup>25</sup> Quali quelli stabiliti, in particolare, dal regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(g) avanzo/deficit accumulato dall'inizio del regime<sup>26</sup>.

Per i regimi di garanzia contenenti aiuti, tali relazioni vanno presentate almeno alla fine del periodo di garanzia e per la notifica di un regime modificato. La Commissione può tuttavia ritenere opportuno richiedere relazioni più frequenti, in funzione del caso.

Per le garanzie ad hoc, anche gli elementi rilevanti, di cui principalmente ai punti da d) a g), dovrebbero essere oggetto di relazioni.

In tutti i casi, la Commissione richiama l'attenzione degli Stati membri sul fatto che, onde poter presentare in un momento molto successivo relazioni corrette, occorre una raccolta corretta dei dati necessari sin dall'inizio dell'applicazione del regime e la loro aggregazione su base annua.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione degli Stati membri sul fatto che, per quanto riguarda le garanzie prive di elementi di aiuto, fornite individualmente o nell'ambito di un regime, anche se non esiste alcun obbligo di notifica, la Commissione può dover verificare che tale garanzia o regime non comporti alcun elemento di aiuto, ad esempio in seguito ad un reclamo. In tal caso, la Commissione richiederà informazioni simili a quelle succitate per le relazioni dello Stato membro interessato.

Qualora le relazioni debbano già essere presentate in base ad obblighi specifici stabiliti da regolamenti di esenzione per categoria, orientamenti o discipline applicabili nel settore degli aiuti di Stato, dette relazioni specifiche sostituiranno l'obbligo di presentare relazioni sulla garanzia se comprendono le informazioni sopra elencate.

## 7. MISURE OPPORTUNE

La Commissione invita gli Stati membri ad adeguare le proprie misure esistenti in materia di garanzie per conformarsi alle disposizioni della presente comunicazione non oltre 12 mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

-----

---

<sup>26</sup> Se il regime è in vigore da più di 10 anni, vanno indicati soltanto gli importi degli ultimi 10 avanzi/deficit annui.